

Assicurazione MULTIGARANZIA per il viaggio  
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)



Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia  
“TRIPY GRUPPI”

Febbraio 2026

Questo DIP aggiuntivo è l'ultimo disponibile

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo recontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

## Società

**Inter Partner Assistance S.A.**, Compagnia Internazionale di Assicurazioni e Riassicurazioni, con sede in Belgio, Bruxelles, 7 boulevard du Régent, capitale sociale € 130.702.613 Gruppo AXA Partners, opera in Italia in regime di stabilimento. Il contratto viene stipulato dalla Rappresentanza Generale per l'Italia con sede e Direzione Generale in Italia, Via Carlo Pesenti 121 - 00156 Roma, tel. 06 42118.1. Sito internet: [www.axapartners.it](http://www.axapartners.it) – e-mail: [direzione.italia@ip-assistance.com](mailto:direzione.italia@ip-assistance.com) - indirizzo pec: [ipaassicurazioni@pec.it](mailto:ipaassicurazioni@pec.it)

Inter Partner Assistance S.A., è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia con D.M. 19 ottobre 1993 (G.U. del 23.10.1993 n.250). Numero di iscrizione all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione: I.00014. Part. I.V.A. 04673941003 – Cod. Fisc. 03420940151. Inter Partner Assistance S.A. è assoggettata alla vigilanza della NBB (Banque Nationale de Belgique) e della FSMA (Autorités de surveillance des marchés financiers).

Il patrimonio netto di Inter Partner Assistance S.A. è pari a € 176.718.675, e comprende il capitale sociale pari a € 130.702.613 e le riserve patrimoniali pari a € 13.913.888. L'indice di solvibilità di Inter Partner Assistance S.A. relativo all'intera gestione danni, ossia il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 121.30%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: [www.axapartners.be](http://www.axapartners.be)

**Al contratto si applica la legge italiana.**

## Prodotto



### Che cosa è assicurato?

### Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

|  |  |
|--|--|
| <b>Assistenza in Viaggio</b>                                 | Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni  |
| <b>Spese Mediche in Viaggio</b>                              | ITALIA: con massimale unico di € 10.000<br>EUROPA / MONDO / USA, CANADA, MESSICO: Massimale a scelta tra € 10.000, € 30.000 o € 50.000 |
| <b>Bagaglio</b>  | La garanzia è attivabile con i seguenti massimali a scelta tra: € 500, € 750 o € 1.000   |
| <b>Pacchetto Cover Stay e Back Home (garanzia opzionale)</b> | Non sono attivabili opzioni o personalizzazioni  |



### Che cosa NON è assicurato?

|   |  |
|---|--|
| <b>Esclusioni Assistenza e Spese Mediche in Viaggio</b> | <p>Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>se l'Assicurato (o chi per esso) disattende le indicazioni della Centrale Operativa, ossia richieda di essere dimesso dalla struttura la quale è ricoverato, contro il parere dei sanitari della struttura stessa; o rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In entrambi i suddetti casi la Società sospenderà immediatamente l'assistenza e la copertura delle ulteriori spese mediche maturate dal giorno successivo al rifiuto del trasporto/rientro sanitario in Italia;</li><li>viaggio intrapreso verso un territorio dove, al momento della partenza, sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente;</li><li>viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici.</li></ol> <p>Inoltre:</p> <p><u>Assistenza in Viaggio</u><br/>La Società non prende in carico gli eventi conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;</li><li>viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.</li></ol> <p><u>Spese Mediche in Viaggio</u><br/>La Società non prende in carico le spese conseguenti a:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste alla sezione Spese Mediche in Viaggio, al punto d);</li><li>infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;</li><li>acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici (elenco non tassativo: affitto/acquisto di stampelle, tutori, sedie a rotelle, ecc);</li><li>cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure termali e dimagranti;</li><li>interruzione volontaria della gravidanza;</li><li>pratica di sport aerei e dell'aria in genere, pugilato, arti marziali, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con sci, difficoltà superiore al 3° grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, bob o guidoslitta su ghiaccio.</li></ol> |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
|   | <p>specifica, kitesurf, snow-kite; qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione di natura indiretta. Per le immersioni con autorespiratore, non oltre i 18 metri, l'esclusione di cui sopra non sarà operante nel caso in cui l'attività sportiva sia svolta unicamente a carattere ricreativo, occasionale e non professionale;</p> <p>a) qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta;</p> <p>b) acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto;</p> <p>c) le visite di controllo in Italia per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;</p> <p>d) derivanti da esercizio dell'attività venatoria;</p> <p>e) tutte le attività che comportino uso di mine, armi e/o sostanze pericolose, esplosivi, accesso a miniere, scavi e/o cave e attività estrattive di terra e di mare;</p> <p>f) dallo svolgimento dell'attività di vigile del fuoco, pirotecnico, palombaro, acrobata, controfigura, cascatore nonché pilota o equipaggio di aerei;</p> <p>g) dalla pratica del paracadutismo e del downhill.</p> <p>La garanzia non è altresì dovuta per i sinistri provocati o dipendenti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– parto naturale o con taglio cesareo;</li> <li>– stati patologici dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio;</li> <li>– dolo dell'Assicurato;</li> <li>– abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;</li> <li>– tentato suicidio o suicidio.</li> </ul>   |
| <b>Esclusioni Bagaglio</b>  | <p>Sono esclusi dalla garanzia: computer, telefoni cellulari, lettori multimediali, occhiali da sole, televisori, carica batterie, denaro, pietre preziose, disegni, francobolli, biglietti e documenti di viaggio, gioielli, orologi preziosi, monete, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, alimenti, beni deperibili.</p> <p>La Società non indennizza i danni:</p> <p>a) agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere;</p> <p>b) danni da bagnamento e colaggio di liquidi;</p> <p>c) verificatisi quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– il bagaglio non sia stato riposto nell'apposito bagagliaio del veicolo debitamente chiuso a chiave;</li> <li>– il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento;</li> <li>– il furto sia avvenuto senza scasso del bagagliaio del veicolo;</li> <li>– il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave;</li> </ul> <p>d) verificatisi durante il soggiorno in campeggio;</p> <p>e) di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento, contenente l'elenco dettagliato degli oggetti sottratti e/o distrutti;</p> <p>Sono, inoltre, esclusi:</p> <p>f) i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.).</p>   |
| <b>Esclusioni Cover Stay</b>  | <p>La Società non corrisponde l'indennizzo nei seguenti casi:</p> <p>a) dolo o colpa grave dell'Assicurato;</p> <p>b) viaggi intrapresi verso paesi nei quali era già noto il fermo sanitario;</p> <p>c) se nel luogo di destinazione è in essere o viene dichiarata durante il viaggio una quarantena. La presente esclusione non è operante qualora l'Assicurato o un compagno di viaggio venga contagiato dalla patologia per cui è stata dichiarata la quarantena;</p> <p>d) costi non coperti dalla garanzia;</p> <p>e) perdite a seguito di rinuncia da parte dell'assicurato alla prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto offerta dall'organizzatore del viaggio.</p>   |
| <b>Esclusioni Comuni a tutte le sezioni</b>   | <p>Sono esclusi dall'assicurazione tutte le prestazioni di Assistenza qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Compagnia Operativa.</p> <p>Sono altresì esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:</p> <p>a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;</p> <p>b) atti di terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza e Spese Mediche in Viaggio;</p> <p>c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione nucleare dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o dei loro componenti;</p> <p>d) inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;</p> <p>e) spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto;</p> <p>f) dolo o colpa grave dell'Assicurato;</p> <p>g) suicidio o tentato suicidio.</p> <p>Nessun (ri)assicuratore sarà tenuto a fornire una copertura, a pagare un sinistro o a fornire una prestazione a qualsiasi titolo nel caso in cui la fornitura di tale copertura, il pagamento di tale sinistro o la fornitura di tale servizio esponga l'/(il) assicuratore ad una qualsiasi sanzione o restrizione in virtù di una risoluzione delle Nazioni Unite o in virtù delle sanzioni, leggi o embarghi commerciali ed economici dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.</p> |
|  <b>Ci sono limiti di copertura?</b>   |   |
| <p><b>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.</b></p>   |   |
|  <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>   |   |
| <p>Questa polizza presenta una serie di garanzie per la tutela di coloro che viaggiano a scopo turistico, di studio o d'affari.</p>   |   |
|  <b>Quali costi devo sostenere?</b>  |   |
| <p><b>Costi di intermediazione:</b> Il costo di intermediazione medio, cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 28% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).</p> |   |

| COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?   |   |
|--|---|
| <b>All'impresa assicuratrice</b>   | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) a:<br>Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Clienti, Casella Postale 20132, Via Eroi di Cefalonia, 00128 Spinaceto – Roma, numero fax 0039.06.48.15.811, e-mail: servizio.clienti@ip-assistance.com.<br>L'Impresa gestisce il reclamo dando riscontro entro il termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del medesimo.   |
| <b>All'IVASS</b>   | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, <b>fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a></b><br>Inoltre, è possibile rivolgersi all'Autorità di vigilanza belga Financial Services and Markets Authority (FSMA), Rue du Congrès/Congresstraat 12-14, 1000 Brussels, seguendo le indicazioni riportate sul sito <b><a href="http://www.fsma.be">www.fsma.be</a></b> oppure accedendo all'apposito form dal link <b><a href="http://www.fsma.be/en/consumer-contact-form">www.fsma.be/en/consumer-contact-form</a></b>  |
| <b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b> |   |
| <b>Arbitro Assicurativo</b>  | Presentando ricorso:<br>- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.  |
| <b>Mediazione</b>  | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).   |
| <b>Negoziazione assistita</b>  | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.   |
| <b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>   | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">www.ec.europa.eu/fin-net</a> - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.  |
| REGIME FISCALE   |   |
| <b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>  | Di seguito si riportano le informazioni relative al regime fiscale applicabile al contratto secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento vigente alla data di redazione del presente DIP aggiuntivo: 2,50 % per le sezioni infortuni e malattia; 12,50% per la sezione merci trasportate; 22,25% per le sezioni altri danni ai beni e responsabilità civile generale; 21,25% per la sezione perdite pecuniari di vario genere; 10,00% per la sezione assistenza.<br>Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili.   |
| Cos'è il diritto all'oblio oncologico  |   |
| <b>Diritto all'oblio oncologico</b>  | Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia.<br>Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.<br>Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <a href="https://www.axapartners.it/it/pagina/diritto-all-oblio-oncologico">https://www.axapartners.it/it/pagina/diritto-all-oblio-oncologico</a> . |
| <b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>  | Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.  |
| <b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>  | Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente.<br>Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.  |